

## Accordo generale per la tutela ed il soccorso degli animali in caso di calamità

Tra

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 8006250379), con sede a Bologna, Viale Aldo Moro 52, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile **Rita Nicolini** e dal Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica **Giuseppe Diegoli**;

e

la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell’Emilia-Romagna rappresentata da Direttore **Francesco Notaro**;

e

il Comune di Bologna (C.F. 01232710374), con sede a Bologna Piazza Maggiore 6, rappresentato da;

e

il Comune di Piacenza (C.F. 00229080338), con sede a Piacenza Piazza Cavalli 2, rappresentato da;

e

il Comune di Parma (C.F.00162210348), con sede a Parma Via della Repubblica 1, rappresentato da;

e

il Comune di Reggio Emilia (C.F. 00145920351) con sede a Reggio Emilia Piazza Prampolini 1, rappresentato da;

e

il Comune di Modena (C.F. 00221940364) con sede a Modena Piazza Grande 16, rappresentato da;

e

il Comune di Carpi (P.IVA 00184280360) con sede a Carpi Corso Alberto Pio 91, rappresentato da;

e

il Comune di Imola (C.F. 00794470377) con sede a Imola rappresentato da;

e

il Comune di Forlì (C.F. 00606620409) con sede a Forlì Piazza Aurelio Saffi 8, rappresentato da;

e

il Comune di Cesena (P.IVA 00143280402) con sede a Cesena Piazza del Popolo 10, rappresentato da;

e

il Comune di Ravenna (P.IVA 00354730392) con sede a Ravenna Piazza del Popolo 1, rappresentato da;

e

il Comune di Rimini (P.IVA 00304260409) con sede a Rimini Piazza Cavour 27, rappresentato da;

e

il Comune di Ferrara (C.F. 00297110389) con sede a Ferrara Piazza Municipale 2, rappresentato da;

e

il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede a Bologna in via Zamboni n. 33 - rappresentata dal Direttore

e

il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie dell’Università di Parma – con sede a Parma in Via Università n. 12 - rappresentata dal Direttore

e

l’ANCI Emilia-Romagna (C.F. 80064130372), con sede a Bologna Via Solferino 42, rappresentata da;

e

la Federazione Regionale Emilia-Romagna Ordini Veterinari con sede a Bologna Via C. Boldrini 22 rappresentato da Giorgio Micagni Presidente;

PREMESSO CHE:

- la tutela degli animali è un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata presso l'Unesco il 27 gennaio 1978 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea — Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che riconosce gli animali quali esseri senzienti;
- il Dlgs 1/2018 (Codice della protezione civile) ha stabilito che il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- tra le attività di protezione civile previste all'articolo 2, comma 6, del sopra citato Codice della protezione civile, vi è la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
- in virtù dell'art. 10, comma 1, del sopra citato Codice della protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili ed urgenti e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico operativo ed il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte;
- le attività di soccorso e di assistenza agli animali in ambito di protezione civile sono rivolte prioritariamente verso gli animali da compagnia o da reddito;
- la tutela del patrimonio zootecnico e della vita degli animali da compagnia costituisce parte integrante della strategia per il superamento dell'emergenza, sin dalle prime fasi operative, in risposta o in previsione di una calamità;

Tenuto inoltre conto che

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), per l'attuazione delle attività di protezione civile, le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna in materia di protezione civile n. 1/2005 prevede che allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, di competenza della Regione, provvedano l'Agenzia regionale di protezione civile (ora Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile) e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica;
- ai sensi della la Direttiva del 30 aprile 2021 recante "Indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione civile ai diversi livelli territoriali" e alla DGR 04 luglio 2022 n. 1103, la funzione "sanità e assistenza sociale" assicura il necessario raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Regionale competenti per territorio e le strutture operative presenti, al fine di attuare i necessari interventi sanitari: soccorso sanitario urgente, assistenza sanitaria, sociosanitaria, psicosociale, di sanità pubblica, prevenzione e assistenza veterinaria.

Considerato che

- i firmatari concordano sulla necessità di rafforzare la cultura della prevenzione e della preparazione alle emergenze, anche attraverso il coordinamento dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali presenti in territori colpiti da eventi calamitosi, mettendo in essere azioni volte a sviluppare metodologie e prassi, anche innovative, ispirate ai principi generali della tutela degli animali;
- le attività di coordinamento regionale e locale, previste nell'ambito del presente accordo non sono sostituibili agli organismi tecnici, attivati nelle sedi competenti in caso di calamità naturali che interessano il sistema della protezione civile.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1**  
**(Finalità)**

Il presente Accordo ha lo scopo di definire e condividere procedure di prevenzione ed intervento per garantire pronta risposta, soccorso, gestione, messa in sicurezza degli animali e più in generale supporto alla popolazione e alle aziende colpite da calamità naturali o da un evento calamitoso di origine antropica.

I soggetti firmatari, fatte proprie le finalità e gli obiettivi precedentemente citati, si impegnano a condividere le loro competenze, le risorse ed i dati di cui dispongono, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con gli impegni derivanti dai rispettivi mandati istituzionali.

In attuazione di quanto stabilito dalle parti firmatarie saranno sottoscritti specifici protocolli operativi con le associazioni di categoria interessate e di volontariato animalista che operano a livello regionale, finalizzati a condividere azioni e procedure volte alla pianificazione e alla gestione delle emergenze che interessano gli animali da compagnia e gli animali in allevamento, previa pianificazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle modalità di coordinamento tecnico-operativo e di raccordo con le altre componenti e strutture del sistema di protezione civile ai fini della gestione degli animali coinvolti nella calamità, compreso l'ambito del S.T.U.

**Art.2**  
**(Oggetto)**

I Firmatari si impegnano a collaborare per definire metodologie e procedure operative in previsione o a seguito agli eventi di cui al Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, tra le quali a titolo esemplificativo:

- supporto alla definizione dei Piani di protezione civile per quanto riguarda il soccorso degli animali;
- gestione degli animali rinvenuti dal CNVVF in ambito di soccorso tecnico urgente (S.T.U.) e degli animali presenti nelle zone soggette a misure restrittive per ragioni di sicurezza ("zone rosse") compresa l'assistenza e il supporto al recupero di animali in situazione di pericolo imminente che minacci la loro sopravvivenza;
- soccorso e messa in sicurezza degli animali, in zone non soggette alle restrizioni di cui sopra, in relazione alla loro specie;
- evacuazione e svuotamento, anche preventivo, di strutture con animali, previa eventuale attivazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvviso o minacciante crollo strutturale ai sensi dell'art. 24 c. 2 lettera a) del d.lgs 139/2006;
- accoglienza di animali, compresi quelli vaganti, presso canili e gattili siti nel territorio regionale;
- allestimento di strutture temporanee per il ricovero di animali;
- allestimento di presidi veterinari mobili;
- supporto all'organizzazione delle aree di accoglienza della popolazione in relazione alla presenza di animali;

- supporto alla gestione degli animali di proprietà a seguito della popolazione colpita da eventi calamitosi;
- assistenza e trasporto di animali;
- ricongiungimento ai proprietari di animali smarriti o dispersi, anche attraverso la realizzazione di specifici strumenti ed azioni dedicate;
- collaborazione con medici veterinari liberi professionisti, e con ogni soggetto utile al perseguimento degli scopi di cui al presente protocollo;
- diffusione e utilizzo degli strumenti di allerta per il rischio meteo, idrogeologico, idraulico ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile;
- realizzazione di attività formative mirate;
- individuazione di possibili linee di finanziamento per le specifiche attività di “preparazione” e/o “risposta” alle emergenze;
- realizzazione di altre attività che possano essere proposte dalle parti in relazione agli obiettivi del presente Accordo;
- raccolta e smaltimento degli animali morti, relativamente ai quali, nel caso sia necessario il ricorso a professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali si farà ricorso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In base alle competenze attribuite alla Funzione sanità e assistenza sociale, le attività in emergenza di cui al presente articolo, saranno coordinate ed effettuate su indicazione del Servizio Veterinario AUSL competente, in accordo con l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Le attività contemplate del presente articolo, dovranno tenere conto ed essere uniformate ad eventuali e possibili indirizzi predisposti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che, in materia di soccorso e assistenza agli animali, ha costituito un gruppo di lavoro interistituzionale per la definizione degli obiettivi e delle attività del servizio nazionale della protezione civile in tale materia.

### **Art. 3**

#### **(Comitato tecnico regionale)**

La programmazione ed il supporto alle attività condivise nel presente atto, sarà assicurato da un comitato tecnico regionale.

Il comitato tecnico, formalmente costituito con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, ha il compito di definire:

- le modalità di applicazione, in fase di emergenza, degli accordi di coordinamento tecnico-operativo sviluppati con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le modalità di attivazione dei diversi soggetti firmatari in caso di emergenza;
- una mappatura delle strutture a maggior rischio per specifici eventi (es. allevamenti situati in aree potenzialmente soggette a rischio idrogeologico o idraulico, in aree a rischio soggette a incidente rilevante, ecc);
- l’elenco/mappatura degli autotrasportatori e dei mezzi a disposizione;
- la programmazione di incontri periodici con carattere di condivisione ed aggiornamento delle procedure in emergenza preventivamente concordate;
- la condivisione dei contenuti e la programmazione di iniziative formative e di esercitazioni sul campo;
- l’attuazione di progetti e attività innovative mirate a potenziare le capacità di prevenzione, individuazione, valutazione e presa in carico degli animali in situazioni di emergenza in un’ottica di approccio interdisciplinare;

Il Comitato tecnico regionale è presieduto dal Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica e dal Responsabile Area volontariato e logistica dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed è composto da rappresentanti designati da ciascun soggetto firmatario.

In relazione alle tematiche trattate, agli incontri del Comitato tecnico regionale potranno essere invitate le Associazioni di volontariato animalista e/o di categoria che operano nel settore a livello regionale, previa adesione ai protocolli di cui all'art 1, terzo capoverso.

#### **Art. 4 (Comitati tecnici locali)**

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi, saranno istituiti Gruppi tecnici per ambito provinciale, finalizzati a rendere operativi gli indirizzi dell'Accordo, composti da referenti:

- dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per il tramite dei propri Servizi territoriali;
- dei Servizi veterinari delle AUSL;
- degli Enti locali gestori di canile/gattile e con allevamenti significativi sul territorio di competenza;
- dell'Ordine dei Medici Veterinari provinciale;

Gli obiettivi di ogni Comitato locale sono i seguenti:

- programmazione di incontri periodici con carattere di condivisione ed aggiornamento;
- mappatura delle risorse (mezzi e materiali), dei volontari e dei professionisti coinvolti;
- definizione ed attuazione di progetti ed iniziative innovative mirate a potenziare le capacità di prevenzione, individuazione, valutazione e presa in carico degli animali in situazioni di emergenza in un'ottica di approccio interdisciplinare;
- condivisione di modalità comuni di intervento, sulla base delle esperienze acquisite;
- armonizzazione delle prassi su tutto il territorio provinciale;
- definizione di percorsi di formazione mirata;

Le azioni di coordinamento dei Comitati locali sono a cura del Servizio Veterinario e dai Servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di livello provinciale.

In relazione alle tematiche trattate, agli incontri dei Comitati locali devono essere invitati:

- le associazioni di volontariato animalista che operano sul territorio a livello provinciale;
- i referenti provinciali delle associazioni di categoria del settore (ARAER – UNITALIA – ASSOAVI).

#### **Art.5 (Impegni)**

##### Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- realizzare percorsi di formazione mirata indirizzata al personale operativo dedicato agli interventi in emergenza (indicato dalle parti);
- garantire il supporto alle esercitazioni locali e regionali;
- supportare e raccordare le attività e le funzioni dei gruppi operativi locali di cui al precedente articolo 3;

La Regione Emilia-Romagna, attraverso i Servizi Veterinari delle Aziende USL, garantisce:

- l'individuazione delle esigenze di soccorso e dei fabbisogni logistici e materiali;
- l'approvazione di motivati atti di deroga al numero di cani/gatti accolti nelle strutture di ricovero;
- l'attivazione delle associazioni, tenuto conto delle attività garantite e della struttura operativa delle stesse;
- il coordinamento degli interventi in emergenza e il raccordo con i referenti locali e regionali della Protezione Civile;
- la gestione sanitaria degli animali e delle strutture ricovero temporaneo per gli animali di affezione collocati negli appositi campi di accoglienza;

- la gestione sanitaria degli animali di proprietà ospitati temporaneamente presso i canili e gattili del territorio;
- il raccordo con i veterinari liberi professionisti del territorio interessato dall'evento;
- la gestione delle procedure connesse al post emergenza;
- la formazione/individuazione di personale medico veterinario da attivare in caso di calamità naturali e non;
- il coordinamento e la segreteria, in raccordo con Servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dei Gruppi operativi locali di cui al precedente Articolo 3;
- l'avvio di procedure di trasferimento e macellazione d'urgenza degli animali;
- la formazione/individuazione di personale medico veterinario da attivare in caso di calamità naturali;
- la gestione delle procedure connesse al post emergenza e all'eventuale ricollocazione degli animali;

#### Enti locali

Gli Enti Locali si incaricano di:

- accogliere presso le strutture di ricovero di gatti e cani di propria competenza, gli animali di proprietà impossibilitati ad essere ospitati nei campi o vaganti sul territorio;
- accogliere presso le strutture di ricovero di gatti e cani di propria competenza, gli animali ospitati in altri canili e gattili del territorio danneggiati e/o lesionati, previ appositi accordi;
- predisporre specifici piani di evacuazione delle strutture di ricovero per cani e gatti di propria competenza, da includere nei propri piani di Protezione Civile;
- integrare i Piani di Protezione Civile, con specifiche procedure di gestione delle emergenze che prevedano la messa in sicurezza e il soccorso degli animali;

#### Università di Bologna e Università di Parma

I Dipartimenti di Scienze Medico veterinarie delle Università di Bologna e Parma si incaricano di:

- supportare la punto di vista scientifico i percorsi formativi dedicati agli operatori e volontari interessati al soccorso degli animali;
- contribuire, per quanto di competenza, alla realizzazione delle esercitazioni programmate nell'ambito dell'ambito delle attività di cui al presente Accordo;

#### ANCI Emilia-Romagna

Con l'obiettivo di supportare gli Enti locali emiliano romagnoli nel percorso di adeguamento alle novità introdotte dal nuovo Codice della protezione civile per quanto riguarda la gestione degli animali d'affezione, ANCI-ER potrà sviluppare le seguenti attività:

- raccogliere e condividere le buone prassi realizzate sui territori;
- diffondere ai Comuni e Unioni non firmatari i risultati delle attività conseguenti al presente Accordo;
- contribuire alla programmazione e realizzazione delle esercitazioni;
- contribuire alla programmazione e realizzazione dei percorsi formativi valorizzando l'esperienza e il punto di vista nonché le responsabilità e le esigenze degli Enti locali;
- approfondire l'organizzazione e la gestione della funzione "sanità e assistenza sociale" in ambito comunale e delle Unioni di comuni.

#### Federazione Regionale E-R Ordine dei Medici Veterinari

La Federazione Regionale Ordine dei Medici Veterinari si impegna a:

- individuare Liberi Professionisti (per ambito provinciale) da coinvolgere fattivamente in attività di soccorso degli animali in caso di calamità;
- favorire la partecipazione dei propri iscritti ai percorsi di formazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dalle AUSL del territorio.

## **Art.6**

### **(Oneri, durata e successive adesioni)**

Il presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi ai bilanci delle parti firmatarie.

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità triennale e potrà essere rinnovato.

In caso di recesso la Parte recedente deve darne comunicazione al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione, con un preavviso di 30 giorni.

Le successive adesioni al presente atto da parte di Enti o Associazioni interessate, dovranno essere formalizzate al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione e contestualmente al Servizio Veterinario territorialmente competente.

Eventuali esigenze di variazione alle modalità attuative o ai tempi previsti per la realizzazione delle attività, dovranno essere concordati tra i soggetti firmatari.

Le parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale sarà registrato in caso di uso ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 642/1972 è assolta in modo virtuale e l'onere è a carico della Regione Emilia-Romagna.

Il presente Accordo viene sottoscritto dagli aderenti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Letto, firmato e sottoscritto

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'Emilia-Romagna

Comune di Bologna

Comune di Piacenza

Comune di Parma

Comune di Reggio Emilia

Comune di Modena

Comune di Carpi

Comune di Imola

Comune di Forlì

Comune di Cesena

Comune di Ravenna

Comune di Rimini

Comune di Ferrara

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Università di Parma

ANCI Emilia-Romagna

Federazione Ordine dei Medici Veterinari dell'Emilia-Romagna

BOLLO – BOLLO – BOLLO - BOLLO